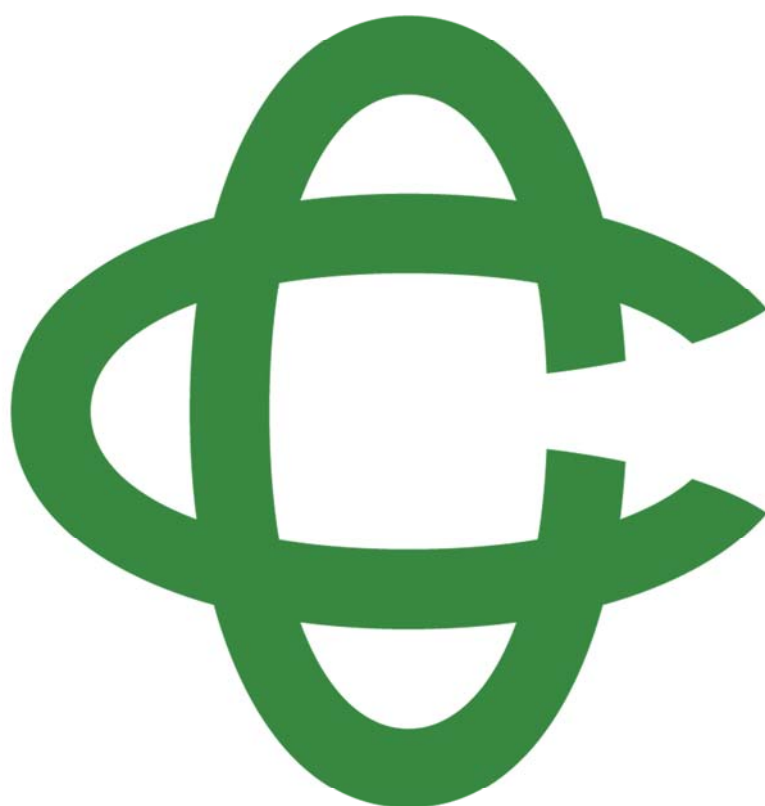


ALLEGATO B - INFORMATIVA SULLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA CIV





1 Principali definizioni

- **Affidamento o somma messa a disposizione del cliente o linea di credito:** la somma di denaro messa a disposizione del cliente, come determinata in contratto, con facoltà del cliente di utilizzarla e di ripristinarne la disponibilità;
- **CIV (Commissione Istruttoria Veloce):** commissione determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto, commisurata ai costi mediamente sostenuti dalla Banca per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi, applicata – salvo le eccezioni di legge – a fronte di addebiti che determinino uno sconfinamento o accrescano l'ammontare di uno esistente avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata
- **Cliente:** qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l'intermediario, non sono da considerare come "clienti": "le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria.
- **Consumatore:** la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- **Sconfinamento:** ferma restando la possibilità per la Banca di non consentire l'utilizzo o l'addebito, sottintende le "somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli" o in eccedenza rispetto all'affidamento concesso ("utilizzo extrafido"), o in mancanza di un affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").



2 Caratteristiche generali e modalità di applicazione della CIV

A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite di un finanziamento già concesso, la Banca applica, oltre ad un tasso di interesse debitore calcolato sul solo ammontare dello sconfinamento, una Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) volta a remunerare l'attività svolta per accertare il merito creditizio del cliente e per consentire l'addebito (istruttoria veloce), tenendo in considerazione delle possibili conseguenze derivanti dall'eventuale sconfinamento.

La Banca, al fine di permettere una migliore comprensione da parte della clientela dei meccanismi di applicazione della CIV ai suddetti rapporti riporta di seguito un'illustrazione sulle sue modalità applicative e sul funzionamento dei relativi limiti e franchigie.

La CIV è applicata, oltre che in caso di finanziamento concesso sotto forma di apertura di credito in c/c, anche per quei finanziamenti in cui la disponibilità sul conto è generata da operazioni di anticipo su crediti, documenti e altri effetti, indipendentemente dalle modalità con le quali le somme sono messe a disposizione, a condizione che la facilitazione sia concessa a valere su un plafond avente carattere rotativo.

Nel caso di sconfinamenti la Banca – in relazione alle urgenti ed immediate necessità di disponibilità economica richieste dalla clientela, che comportano utilizzi in eccesso alle disponibilità effettivamente esistenti in conto – è tenuta a svolgere sempre un'attività istruttoria, più o meno complessa, che richiede quantomeno un sommario esame della complessiva esposizione debitoria del cliente, sia nei confronti della Banca che di eventuali altri soggetti una tempestiva ed aggiornata consultazione di archivi informativi esterni, sia pubblici che privati, sia di archivi e sistemi documentali e valutativi interni

I costi sostenuti sono imputabili sia le spese per l'accesso e per l'interrogazione, sia al tempo impegnato dal personale dipendente per esaminare e valutare le suddette risultanze, nonché per effettuare una loro analisi in funzione della posizione complessiva del cliente in quel momento.

Il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è poi anche necessariamente modulato sulla base dell'esposizione al rischio di credito della Banca e, quindi, deve anche tenere conto sia del profilo e della posizione complessiva del cliente, sia dell'entità dello stesso sconfinamento richiesto.

La CIV, in ogni caso, ha le seguenti caratteristiche:

1. è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. Possono, comunque, essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo del saldo debitore su cui si realizza lo sconfinamento, se questo è superiore a 5.000,00 euro; non possono essere previsti più di 3 scaglioni di importo;
2. non eccede i costi mediamente sostenuti dalla Banca per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi, e non rappresenta una fonte di profitto per la Banca medesima;
3. è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente;
4. è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata. Pertanto, se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta, non sono applicati né la CIV, né il tasso di interesse previsto per gli utilizzi in assenza di affidamento o oltre il fido concesso. Sulla base di ciò, la Banca definisce il concetto di saldo disponibile ai fini CIV. Ad ogni accredito o addebito, la Banca assegna tre tipologie di date:



- a. la data “contabile”, che rappresenta il momento in cui viene effettivamente eseguita la registrazione;
- b. la data “valuta”, che è la data da cui decorrono gli interessi sull’importo dell’operazione;
- c. la data “disponibile”, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata per pagamenti o prelievi.

Le tre date sopradescritte possono avvenire in momenti diversi e la loro decorrenza dipende dal tipo di operazione eseguita. In particolare, la decorrenza della data di disponibilità è, nella maggior parte dei casi, definita da specifiche disposizioni normative o comunque dal contratto e dal relativo documento di sintesi.

Il saldo disponibile di fine giornata è rappresentato dal saldo del conto che si ottiene riordinando tutte le operazioni della giornata in base alla data “disponibile” e rappresenta l’importo che può essere effettivamente utilizzato dal cliente per pagamenti o prelievi.

Nella determinazione di tale saldo disponibile non si tiene conto di eventuali “prenotazioni” di somme effettuate a fini cautelativi, che siano mere evidenze interne e non privano il cliente della giuridica possibilità di utilizzare le somme prenotate.

Pertanto, per ogni rapporto a cui è applicabile la CIV, la Banca garantisce il rispetto dei suddetti vincoli normativi e contrattuali posti ai fini della determinazione del saldo disponibile di fine giornata, come sopra definito, non tenendo conto a tale fine anche di tutti gli addebiti posti a favore della Banca o per i quali non viene svolta un’istruttoria veloce.

Fermo restando gli obblighi derivanti dalle Disposizioni di Trasparenza, la Banca adotta accorgimenti volti a favorire una migliore comprensione dei meccanismi di applicazione della CIV da parte della clientela, quali:

- rappresentazioni della CIV all’interno della documentazione precontrattuale e contrattuale che favoriscano una maggiore consapevolezza del cliente sulle modalità applicative e sull’esistenza di franchigie e limiti;
- all’interno delle comunicazioni periodiche di trasparenza, rappresentazioni separate rispetto alle altre informazioni
- l’inserimento di avvertenze all’interno delle comunicazioni periodiche di trasparenza, mediante le quali sia richiamata l’attenzione del cliente su elementi quali il numero di sconfinamenti concessi, il picco raggiunto durante ciascun periodo di sconfinamento, il numero di volte in cui la CIV è stata applicata e l’ammontare complessivamente pagato nell’anno.

2.1 Modalità di applicazione della CIV

La Banca applica la CIV nei casi in cui, a fronte di uno sconfinamento, è effettivamente svolta una valutazione ai fini della sua successiva autorizzazione, come ad esempio per far fronte ad uno dei seguenti pagamenti:

- pagamento titoli ed effetti;
- esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento;
- pagamento deleghe fiscali;
- acquisto di strumenti finanziari/assicurativi

La CIV è applicata a fronte di sconfinamenti nei contratti di conto corrente in assenza di apertura di credito, ovvero sconfinamenti in presenza di un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente determinati da addebiti che comportano il supero dell’affidamento concesso.



La Banca non applica la CIV quando:

1. nei rapporti con i consumatori, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

- per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo disponibile debitore complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro, (per gli utilizzi extrafido questi ultimi sono inferiori o pari a 500 euro);
- lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.

Il consumatore beneficia di tale esclusione al massimo una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare.

2. lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca, ossia nei casi di addebito per:

- competenze o interessi debitori;
- spese o commissioni;
- pagamento rata mutuo erogato dalla stessa Banca;
- spese di tenuta conto;
- canone annuo;
- costi di invio delle comunicazioni di legge;
- commissioni e/o spese per bonifici o altri servizi e strumenti di pagamento;
- addebito di assegni richiamati e/o trasferiti alla Banca per l'incasso risultati insoluti successivamente al riconoscimento al cliente della disponibilità sul conto corrente;
- addebito di effetti documentali richiamati o insoluti, nel caso in cui alla presentazione dell'effetto documentale sia conseguito l'accredito anticipato del netto ricavo o l'ampliamento del fido utilizzabile. Nell'ipotesi in cui l'intermediario decida di anticipare a qualsiasi titolo la disponibilità delle somme riconosciute al cliente, l'annotazione in conto vale a estinguere l'apertura di credito a suo tempo concessa;

3. lo sconfinamento ha avuto luogo indipendentemente dalla volontà della Banca, perché l'addebito non è oggetto di valutazione preventiva della Banca, che non lo può rifiutare, ad esempio per:

- addebito insoluti;
- addebiti per utilizzo di carte di credito con rischio a carico della Banca;
- addebiti diretti (SDD) con rischio a carico della Banca (es. Telepass, ecc.);

4. lo sconfinamento consegua esclusivamente alla riduzione o alla revoca per qualsiasi causa di un fido precedentemente accordato al cliente e, quindi, lo sconfinamento consegue al mancato rientro del cliente nei nuovi limiti di disponibilità e non è autorizzato da alcuna istruttoria rivolta alla sua concessione;

5. si sia in presenza di eventuali "partite prenotate" di somme da parte della Banca a fini cautelativi, che siano mere evidenze interne e non privino il cliente della giuridica possibilità di utilizzare le somme prenotate.

L'autorizzazione allo sconfinamento non pregiudica il diritto della Banca di rifiutare l'autorizzazione di successivi sconfinamenti, anche ove lo sconfinamento complessivo del saldo debitore del rapporto sia stato nel frattempo ridotto o eliminato per effetto di successivi accrediti.



La CIV è calcolata trimestralmente a valere sul rapporto su cui si è realizzato lo sconfinamento, o su richiesta del cliente su altro rapporto alla fine del trimestre in cui si è realizzato lo sconfinamento.

La CIV viene applicata ogni volta che il rapporto entra in sconfinamento oppure nel caso in cui lo sconfinamento aumenti rispetto allo sconfinamento della giornata precedente confrontando, il saldo disponibile giuridico del giorno prima che tiene con il conto solo degli addebiti rilevanti ai fini CIV.

Di seguito è riportato un esemplificativo di applicazione della CIV sia nel caso in cui l'applicazione della CIV derivi da uno sconfinamento di un conto affidato, sia nel caso in cui la commissione è applicata in un conto non affidato.

Conto affidato

Dati elementari	Importo	Incremento Sconfino	CIV applicata (Si/No)
Affidamento	1.000		
Franchigia	50		
Giorno T Saldo disponibile CIV	1.000		
Giorno T+1 Saldo disponibile CIV	-1.060	$1.000 - (-1.060) = -60$	Si (CIV calcolata perché l'incremento è oltre franchigia)
Giorno T+2 Saldo disponibile CIV	-1.065	$-1.060 - (-1.065) = -5$	No
Giorno T+3 Saldo disponibile CIV	-1.095	$-1.065 - (-1.095) + 5 = 35$	No
Giorno T+4 Saldo disponibile CIV	-1.115	$-1.095 - (-1.115) + 35 = 55$	Si (CIV calcolata perché l'incremento è oltre franchigia)

Conto non affidato

Dati elementari	Importo	Incremento Sconfino	CIV applicata (Si/No)
Franchigia	50		
Giorno T Saldo disponibile CIV	0		
Giorno T+1 Saldo disponibile CIV	-60	$0 - (-60) = 60$	Si (CIV calcolata perché l'incremento è oltre franchigia)
Giorno T+2 Saldo disponibile CIV	-65	$-60 - (-65) = 5$	No
Giorno T+3 Saldo disponibile CIV	-95	$-65 - (-95) + 5 = 35$	No



Giorno T+4 Saldo disponibile CIV	-115	-1095-(- 1115)+35=55	Si (CIV calcolata perché l'incremento è oltre franchigia)
-------------------------------------	------	-------------------------	---



3 Casi di applicazione della CIV e relativi esempi

La Banca ha determinato formalmente le modalità e i casi di applicazione della CIV a seconda del tipo di cliente interessato (consumatore / non consumatore) e del tipo di rapporto interessato (affidato / non affidato).

3.1 Determinazione della CIV su rapporti non affidati per clienti consumatori

Al fine di identificare il costo medio dell'istruttoria veloce necessario per la quantificazione dell'importo della CIV media unica applicabile ai **rapporti di c/c non affidati con consumatori**, la Banca ha adottato dei criteri interni formalmente approvati che hanno determinato, per ogni sconfinamento realizzato sul saldo debitore disponibile di fine giornata rispetto al medesimo saldo del giorno precedente una **CIV di euro 6,50**.

La Banca al fine di contenere i rischi legali e reputazionali e offrire una tutela maggiore alla clientela rispetto a quella prevista per legge, ha previsto l'adozione di una franchigia sul saldo congiuntamente alla franchigia prevista per i consumatori.

La CIV è calcolata solo nel caso in cui non operi la franchigia prevista per legge che, si ricorda si applica, al massimo una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare, qualora ricorrano entrambi i seguenti presupposti:

- per gli sconfinamenti in assenza di fido o per gli utilizzi extrafido, il saldo disponibile debitore complessivo di fine giornata utile ai fini CIV – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro;
- lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.

Pertanto, congiuntamente alla franchigia prevista per legge per i consumatori è applicata una ulteriore franchigia che vede la CIV applicata esclusivamente a condizione che l'importo complessivo del saldo debitore disponibile di fine giornata utile ai fini CIV del rapporto su cui si realizza lo sconfinamento sia superiore all'importo di **euro 100,00**.

Inoltre, a differenza di quella prevista dalla legge per i consumatori, la franchigia sul saldo non opera solo per una volta, ma per l'intero trimestre di riferimento in cui è applicabile la CIV.

Si riporta di seguito un esempio del funzionamento della franchigia in questione:

Franchigia per legge: 500 euro/7gg (la franchigia di legge opera se lo sconfinamento non perdura per più di 7 giorni dall'inizio dello sconfinamento stesso)

Franchigia sul saldo: 100 euro

- giorno T: saldo disponibile ai fini CIV = +5 euro
- giorno T+1: saldo disponibile ai fini CIV = -90 euro = nessuna CIV calcolata per franchigia sul saldo
- giorno T+2: saldo disponibile ai fini CIV = -490 euro = nessuna CIV calcolata per franchigia di legge
- giorno T+7: saldo disponibile ai fini CIV = + 50 euro = nessuna CIV calcolata per saldo positivo
- giorno T+8: saldo disponibile ai fini CIV = -70 euro = nessuna CIV calcolata per saldo franchigia sul saldo
- giorno T+10: saldo disponibile ai fini CIV = -400 euro = CIV calcolata per superamento franchigia sul saldo e franchigia di legge già utilizzata



In ogni caso la Banca, nonostante i suddetti costi, non intende permettere che la CIV, a fronte di eventuali molteplici sconfinamenti ripetuti nel tempo e di importo minimo, determini un'eccessiva penalizzazione del cliente, assumendo così una veste sanzionatoria e non meramente risarcitoria delle spese sostenute, con la conseguente esposizione a rischi reputazionali e legali (ad esempio, rischio di superamento del tasso soglia determinato dalla normativa in materia di usura). Per questo motivo **si stabilisce un importo massimo pari a euro 65,00 a trimestre addebitabile a titolo di CIV**.

Si riporta di seguito un esempio del funzionamento della franchigia in questione.

CIV applicabile: 6,5 euro

Importo massimo trimestrale: 65 euro

- sconfinamenti utili ai fini CIV realizzati nel trimestre di riferimento: 20
- CIV complessiva applicabile senza massimale: 130 euro
- CIV complessiva applicata dalla Banca: 65 euro

3.2 Determinazione della CIV su rapporti affidati per clienti consumatori

Al fine di identificare il costo medio dell'istruttoria veloce necessario per la quantificazione dell'importo della CIV media unica applicabile ai **rapporti affidati con consumatori**, la Banca ha adottato dei criteri interni formalmente approvati che hanno determinato, per ogni sconfinamento realizzato sul saldo debitore disponibile di fine giornata rispetto al medesimo saldo del giorno precedente una **CIV di euro 5,30**.

La CIV è calcolata solo nel caso in cui non operi la franchigia prevista per legge che, si ricorda si applica, al massimo una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare, qualora ricorrano entrambi i seguenti presupposti:

- per gli sconfinamenti in assenza di fido o per gli utilizzi extrafido, il saldo disponibile debitore complessivo di fine giornata utile ai fini CIV - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro;
- lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.

Peraltro, congiuntamente alla franchigia prevista per legge per i consumatori è applicata una ulteriore franchigia che vede la CIV applicata esclusivamente a condizione che l'importo complessivo del saldo debitore disponibile di fine giornata utile ai fini CIV del rapporto su cui si realizza lo sconfinamento sia superiore all'importo di **euro 100,00**.

Inoltre, a differenza di quella prevista dalla legge per i consumatori, la franchigia sul saldo non opera solo per una volta, ma per l'intero trimestre di riferimento in cui è applicabile la CIV.

Si riporta di seguito un esempio del funzionamento della franchigia in questione:

Affidamento: 1000 euro

Franchigia per legge: 500 euro/7gg (la franchigia di legge opera se lo sconfinamento non perdura per più di 7 giorni dall'inizio dello sconfinamento stesso)

Franchigia sul saldo: 100 euro

- giorno T: saldo disponibile ai fini CIV = 1000 euro
- giorno T+1: saldo disponibile ai fini CIV = -1.080 euro = nessuna CIV calcolata per franchigia sul saldo



- giorno T+2: saldo disponibile ai fini CIV = -1490 euro = nessuna CIV calcolata per franchigia di legge
- giorno T+7: saldo disponibile ai fini CIV = + 1050 euro = nessuna CIV calcolata per saldo positivo
- giorno T+8: saldo disponibile ai fini CIV = -1050 euro = nessuna CIV calcolata per saldo franchigia sul saldo
- giorno T+10: saldo disponibile ai fini CIV = -1200 euro = CIV calcolata per superamento franchigia sul saldo e franchigia di legge già utilizzata

In ogni caso la Banca, nonostante i suddetti costi, non intende permettere che la CIV, a fronte di eventuali molteplici sconfinamenti ripetuti nel tempo e di importo minimo, determini un'eccessiva penalizzazione del cliente, assumendo così una veste sanzionatoria e non meramente risarcitoria delle spese sostenute, con la conseguente esposizione a rischi reputazionali e legali (ad esempio, rischio di superamento del tasso soglia determinato dalla normativa in materia di usura). Per questo motivo si stabilisce un **importo massimo di euro 53,00 a trimestre addebitabile a titolo di CIV**.

Si riporta di seguito un esempio del funzionamento della franchigia in questione.

Affidamento: 1.000 euro

CIV applicabile: 5,3 euro

Importo massimo trimestrale: 53 euro

- sconfinamenti utili ai fini CIV realizzati nel trimestre di riferimento: 20
- CIV complessiva applicabile senza massimale: 106 euro
- CIV complessiva applicata dalla Banca: 53 euro



3.3 Determinazione della CIV su rapporti non affidati per clienti non consumatori

La Banca esegue un'attività d'istruttoria veloce nei confronti della clientela classificata come **"non consumatori"** differenziata a seconda dell'importo del saldo debitore su cui si realizza lo sconfinamento.

Peraltro, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente, tale importo è almeno superiore a € 5.000,00 e non sono previsti più di tre differenti scaglioni di importo.

Al fine di identificare il costo medio dell'istruttoria veloce necessario per la quantificazione dell'importo della CIV media applicabile per ciascuno scaglione ai **rapporti non affidati con non consumatori**, la Banca ha adottato dei criteri interni formalmente approvati che hanno determinato, per ogni sconfinamento realizzato sul saldo debitore disponibile di fine giornata rispetto al medesimo saldo del giorno precedente che l'importo della **CIV sia pari a:**

- **euro 18,00 per il primo scaglione: fino a € 5.000,00;**
- **euro 30,00 per il secondo scaglione: compreso tra € 5.000,01 e 10.000,00;**
- **euro 60,00 per il terzo scaglione: superiore ad euro 10.000,01**

In ogni caso la Banca, nonostante i suddetti costi, non intende permettere che la CIV, a fronte di eventuali molteplici sconfinamenti ripetuti nel tempo e di importo minimo, determini un'eccessiva penalizzazione del cliente, assumendo così una veste sanzionatoria e non meramente risarcitoria delle spese sostenute, con la conseguente esposizione a rischi reputazionali e legali (ad esempio, rischio di superamento del tasso soglia determinato dalla normativa in materia di usura). Per questo motivo si stabilisce un **importo massimo di euro 1.800,00 a trimestre addebitabile a titolo di CIV.**

Si riporta di seguito un esempio del funzionamento della franchigia in questione:

CIV applicabile: 18 euro per il primo scaglione, 30 euro per il secondo scaglione e 60 euro per il terzo scaglione

Importo massimo trimestrale: 1.800 euro

- sconfinamenti utili ai fini CIV realizzati nel trimestre di riferimento: 15 primo scaglione 25 secondo scaglione e 16 per il terzo scaglione
- CIV complessiva applicabile senza massimale: 1.980 euro
- CIV complessiva applicata dalla Banca: 1.800 euro

3.4 Determinazione della CIV su rapporti affidati per clienti non consumatori

La Banca esegue un'attività d'istruttoria veloce nei confronti della clientela classificata come **"non consumatori"** differenziata a seconda dell'importo del saldo debitore su cui si realizza lo sconfinamento.

Peraltro, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente, tale importo è almeno superiore a € 5.000,00 e non sono previsti più di tre differenti scaglioni di importo.

Al fine di identificare il costo medio dell'istruttoria veloce necessario per la quantificazione dell'importo della CIV media applicabile per ciascuno scaglione ai **rapporti affidati con non consumatori**, la Banca ha adottato dei criteri interni formalmente approvati che hanno determinato, per ogni sconfinamento realizzato sul saldo debitore disponibile di fine giornata rispetto al medesimo saldo del giorno precedente che l'importo della **CIV sia pari a:**



- euro 14,00 per il primo scaglione: fino a € 5.000,00;
- euro 25,00 per il secondo scaglione: compreso tra € 5.000,01 e 10.000,00;
- euro 50,00 per il terzo scaglione: superiore ad euro 10.000,01

In ogni caso la Banca, nonostante i suddetti costi, non intende permettere che la CIV, a fronte di eventuali molteplici sconfinamenti ripetuti nel tempo e di importo minimo, determini un'eccessiva penalizzazione del cliente, assumendo così una veste sanzionatoria e non meramente risarcitoria delle spese sostenute, con la conseguente esposizione a rischi reputazionali e legali (ad esempio, rischio di superamento del tasso soglia determinato dalla normativa in materia di usura). Per questo motivo si stabilisce un **importo massimo di euro 1.500,00 a trimestre addebitabile a titolo di CIV**.

Si riporta di seguito un esempio del funzionamento della franchigia in questione:

Affidamento: 1.000 euro

CIV applicabile: 14 euro per il primo scaglione, 25 euro per il secondo scaglione e 50 euro per il terzo scaglione

Importo massimo trimestrale: 1.500 euro

- sconfinamenti utili ai fini CIV realizzati nel trimestre di riferimento: 15 primo scaglione 25 secondo scaglione e 16 per il terzo scaglione
- CIV complessiva applicabile senza massimale: 1.760 euro
- CIV complessiva applicata dalla Banca: 1.500 euro



4 Tabelle riepilogative

Tabelle riepilogative dei costi applicati dalla Banca a titolo di CIV con distinzione in base al tipo di cliente e di rapporto.

CONSUMATORI

TIPO RAPPORTO	IMPORTO	FRANCHIGIA	MASSIMO TRIMESTRALE
AFFIDATO	€ 5,30	€ 100,00	€ 53,00
NON AFFIDATO	€ 6,50	€ 100,00	€ 65,00

NON CONSUMATORI – OPZIONE A SCAGLIONI

TIPO RAPPORTO	IMPORTO		FRANCHIGIA	MASSIMO TRIMESTRALE
AFFIDATO	FINO A € 5.000,00	€ 14,00	-	€ 1.500,00
	TRA € 5.000,01 E € 10.000,00	€ 25,00		
	OLTRE € 10.000,00	€ 50,00		
NON AFFIDATO	FINO A € 5.000,00	€ 18,00	-	€ 1.800,00
	TRA € 5.000,01 E € 10.000,00	€ 30,00		
	OLTRE € 10.000,00	€ 60,00		